

REGOLAMENTO (CE) N. 148/2009 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2009****recante abrogazione di 11 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 175,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 25, l'articolo 27, paragrafo 6, e l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non esercitano più alcun effetto reale.
- (2) I regolamenti seguenti, relativi alla politica comune della pesca, sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore:

— regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche ⁽⁵⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

— regolamento (CEE) n. 254/86 della Commissione, del 4 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla soppressione progressiva delle restrizioni quantitative applicabili negli Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo per le conserve di sardine e di tonno in provenienza della Spagna ⁽⁶⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava un periodo transitorio la cui durata è terminata,

— regolamento (CEE) n. 3599/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, relativo all'indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca della sogliola praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro ⁽⁷⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1989,

— regolamento (CEE) n. 3863/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce un calibro minimo di commercializzazione dei granchi applicabile in talune regioni costiere del Regno Unito ⁽⁸⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

— regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione, del 22 aprile 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie ⁽⁹⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

— regolamento (CE) n. 1419/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il calamaro *Loligo patagonica* ⁽¹⁰⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto nella normativa di base sono state introdotte modifiche incompatibili con la sua applicazione,

— regolamento (CE) n. 2378/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/1999 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 ⁽¹¹⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1998,

⁽¹⁾ GU L 297 del 9.11.1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 10.12.1985, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 31 del 6.2.1986, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU L 363 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 104 del 23.4.1994, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 182 del 23.7.1996, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU L 287 del 10.11.1999, pag. 12.

- regolamento (CE) n. 1103/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1999 ⁽¹⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 1999,
- regolamento (CE) n. 1702/2000 della Commissione, del 31 luglio 2000, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna ⁽²⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto si applicava alle assegnazioni di contingenti per il 2000,
- regolamento (CE) n. 585/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 ⁽³⁾. Tale regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 2000,
- regolamento (CE) n. 2496/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 ⁽⁴⁾. Tale

regolamento ha cessato di avere effetto in quanto riguardava unicamente il 2001.

- (3) A fini di certezza e chiarezza del diritto occorre abrogare i regolamenti elencati nel considerando 2.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regolamenti da abrogare

I regolamenti (CEE) n. 3459/85, (CEE) n. 254/86, (CEE) n. 3599/90, (CEE) n. 3863/91, (CE) n. 897/94, (CE) n. 1419/96, (CE) n. 2378/1999, (CE) n. 1103/2000, (CE) n. 1702/2000, (CE) n. 585/2001 e (CE) n. 2496/2001 sono abrogati.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 25.